



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. registro decreti. Prot. n. 140 del 12 luglio 2024, recante le indicazioni normative sull'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree;

VISTO l'art. 13, comma 2, del citato D.M. il quale prevede che, ad esito della procedura valutativa, si proceda alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti, graduati in ordine decrescente nel rispetto dei punteggi ottenuti nella prova finale, prescrivendo, in ipotesi di parità di punteggio, la precedenza di posizione dell'aspirante in possesso del titolo di preferenza della maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità di merito e di anzianità di servizio, la precedenza di posizione degli aspiranti secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 14297 del 28/05/2026, recante le indicazioni per la pubblicazione delle graduatorie;

VISTO il decreto prot. m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009190.04-06-2026 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provvisorie;

VISTI i reclami pervenuti;

DECRETA

Art. 1 - Graduatorie definitive

1. Sono pubblicate le graduatorie definitive per ciascun profilo professionale e per tipologia di posizione economica, redatte ad esito della procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140.
2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
3. Tali graduatorie sono redatte in ordine di posizione decrescente, nel rispetto dei punteggi ottenuti nella prova finale; in ipotesi di parità di punteggio, precede l'aspirante in possesso del titolo di preferenza della maggiore anzianità di servizio mentre, in caso di parità di merito e di anzianità di servizio, le posizioni saranno determinate secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.

Art. 2 – Ricorsi

1. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Peppino Loddo